

LIMITI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI

| TIPO DI ATTIVITA' | ORE DIVIETO DI VENDITA | ORE DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE | DEROGHE/ECCEZIONI | Note | NORMA DI RIFERIMENTO | SANZIONI |
|--|------------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Ristoranti/bar ed esercizi analoghi nonchè eventuali aree pubbliche annesse a detti esercizi (dehors,...) | 3.00-6.00 | 3.00-6.00 | Il divieto non si applica nelle notti fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, nonché tra il 15 e il 16 agosto | Per gli esercizi aperti dopo le ore 24.00 è obbligatorio avere presso almeno un uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti. Negli stessi locali devono essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcooliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. | art. 86 R.D. 773 18.06.1931, art. 6 D.L. 117/2007, come modificato dalla L. 120/2010 | € 5.000/20.000 |
| Alberghi, locande ed esercizi analoghi nonchè eventuali aree pubbliche annesse a detti esercizi (dehors...) | 3.00-6.00 | 3.00-6.00 | Il divieto non si applica nelle notti fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, nonché tra il 15 e 16 agosto | Per gli esercizi aperti dopo le ore 24.00 è obbligatorio avere presso almeno un uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti. Negli stessi locali devono essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcooliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. | art. 86 R.D. 773 18.06.1931, art. 6 D.L. 117/2007, come modificato dalla L. 120/2010 | € 5.000/20.000 |
| Enti collettivi e circoli privati in cui si effettua vendita e somministrazione | 3.00-6.00 | 3.00-6.00 | Il divieto non si applica nelle notti fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, nonché tra il 15 e il 16 agosto | Per gli esercizi aperti dopo le ore 24.00 è obbligatorio avere presso almeno un uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti. Negli stessi locali devono essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcooliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. | art. 86 R.D. 773 18.06.1931, art. 6 D.L. 117/2007, come modificato dalla L. 120/2010 | € 5.000/20.000 |
| Esercizi di vicinato, nonché ogni altro esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici collocati su aree private) | 24.00-6.00 | è prevista la sola vendita | Il divieto non si applica nelle notti fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, nonché tra il 15 e il 16 agosto | | art. 6 D.L. 117/2007, come modificato dalla L. 120/2010, Risoluzione MISE 69837/2009 | € 5.000/20.000 |
| Distributori automatici su area pubblica | 24.00-7.00 | somministrazione vietata | Il divieto non si applica in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, o in occasione di manifestazioni di promozione della produzione e commercio di prodotti tipici locali | La vendita è ammessa solo se effettuata in recipienti chiusi di almeno 33 cl per le bevande alcooliche e di almeno 20 cl per le superalcoliche | art. 14-bis L. 125/2001 art. 87 R.D. 635/1940 art. 30, c. 5, D.Lgs. 114/1998 | 5.000/30.000 e confisca |
| Aree pubbliche | 24.00-7.00 | somministrazione vietata | Il divieto non si applica in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, o in occasione di manifestazioni di promozione della produzione e commercio di prodotti tipici locali | La vendita è ammessa solo se effettuata in recipienti chiusi di almeno 33 cl per le bevande alcooliche e di almeno 20 cl per le superalcoliche | art. 14-bis L. 125/2001 art. 87 R.D. 635/1940 art. 30, c. 5, D.Lgs. 114/1998 | € 2.000/12.000 e confisca |